

ASSOCIAZIONE “IL DELFINO ODV”

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita a tempo indeterminato ed esistente, secondo le disposizioni del Codice civile e del D.Lgs 117/2017 l'Associazione non riconosciuta denominata “Il Delfino ODV” avente sede nel Comune di Vanzago.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione è di ispirazione cristiana, apartitica, ha ordinamento democratico, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione ha quale scopo quello di:

favorire l'integrazione delle persone disabili nella società civile;
sostenere le famiglie di persone con disabilità;
organizzare iniziative di tempo libero e promuovere attività ricreative e culturali a favore di persone disabili;
proporre momenti di formazione per volontari e genitori;
organizzare e partecipare ad eventi volti alla diffusione della conoscenza del mondo del volontariato;
collaborare con le autorità civili perché venga garantito il rispetto dei diritti dei disabili e per sollecitare l'attuazione di interventi mirati alla loro crescita umana e sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, rinvia all'art. 5 D.Lgs 117/2017 lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione potrà ricercare rapporti di collaborazione e di collegamento con altri Enti e associazioni, anche attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative comuni e la diretta partecipazione di propri rappresentanti.

L'Associazione, fatta salva la propria autonomia statutaria, potrà aderire a quelle istituzioni che ad ogni livello svolgano azioni che possano favorire la migliore realizzazione dei suoi scopi.

L'Associazione può esercitare, a norma del Codice del terzo settore, le seguenti attività comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle principali/generali potendo stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre Associazioni o con Terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell'Associazione.

Sempre in misura accessoria e strumentale alla indicata finalità principale/istituzionale e per il più agevole raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive, sia rivolte ai soci che a terzi, aziende, enti pubblici e privati, promuovere iniziative per

raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie comunque destinate al raggiungimento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Sono **soci fondatori** coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione mentre sono **soci ordinari** tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarne gli scopi secondo quanto infra indicato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge; la qualità di associato è in ogni caso personale, non trasmissibile e perdura nel tempo salvo dimissioni o altra causa di cessazione del rapporto associativo.

Nei limiti di Legge possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta compilando la relativa modulistica che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti attuativi e l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati previo versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere per iscritto che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibererà definitivamente ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Lo status di associato è personale ed ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- partecipare a tutte le attività, alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, usufruendo dei servizi dell'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare personalmente e per delega nei limiti di Legge e Statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e, generalmente, osservare mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- svolgere la propria, anche concordata, attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; Le prestazioni fornite alla e dall'Associazione sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dai beneficiari.
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione deliberata per gravi motivi.

L'associato può essere escluso se contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, compreso il mancato pagamento della quota associativa, agli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure se arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o se svolge attività in contrasto con quelle dell'Associazione o se, in generale, senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo ed è deliberata dall'Assemblea con voto segreto non prima di aver invitato l'interessato a presentare le proprie controdeduzioni almeno quindici giorni prima della data prevista per l'adunanza assembleare che dovrà deliberare.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

La volontà di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato, entro quindici giorni dalla richiesta.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima dello scadere dell'esercizio.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili né per atto tra vivi né mortis causa.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le Cariche associative che si intendono elettive e gratuite.

ART. 7 (Assemblea)

Il diritto di voto in assemblea può essere esercitato da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto salvo le disposizioni previste in caso di associati che siano Enti del Terzo settore.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

Per la partecipazione ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione, per corrispondenza o in via elettronica si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, data ed ora della prima e della seconda convocazione purchè quest'ultima sia in data diversa rispetto a quella della prima convocazione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare anche l'ordine del giorno e dovrà essere spedito almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Ciascun associato può rinunciare alle comunicazioni cartacee avendo la facoltà di indicare il proprio indirizzo e mail, facendolo risultare dalla propria anagrafica nel corrispondente libro, al fine delle comunicazioni associative lui destinate.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha inderogabilmente le seguenti competenze minime:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi associativi, il Presidente e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la decisione circa l'eventuale responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore promuovendo la relativa azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul rifiuto del Consiglio Direttivo alla domanda di ammissione e sulla esclusione degli associati su proposta del Consiglio Direttivo;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo, le modalità ed i termini di versamento della quota associativa annuale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha la gestione dell'ente ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, revocato per gravi motivi con deliberazione debitamente motivata.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia dalla Legge o dallo Statuto demandato all'Assemblea o ad altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, il Consiglio Direttivo deve:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- fornire all'Assemblea tutti gli elementi utili alla programmazione economica dell'esercizio ed, a tal fine, indica annualmente la quota associativa, anche tra un minimo ed un massimo, da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati e le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti ed ogni altro negozio giuridico strumentale all'attività dell'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione od altrimenti nella disponibilità di quest'ultima anche attraverso il Tesoriere od altro membro delegato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di cinque componenti nominati

dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Fino a quando il Registro non sarà vigente gli atti che impegnano l'Associazione verso terzi vengono sottoscritti dal Presidente o dal Vice-Presidente e dal Tesoriere, le cui firme devono venire depositate presso l'istituto di credito domiciliatario del conto corrente dell'Associazione.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente L'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato – anche temporaneamente - nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il semplice intervento del Vice Presidente è prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 10 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge di cui all'art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali contributi degli aderenti, contributi pubblici e/o privati e donazioni e lasciti mortis causa di terzi, ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

In relazione al disposto dell'art. 8 D.Lgs 117/2017 l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, secondo le disposizioni dell'art. 13 D.Lgs 117/2017.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali risultanti da atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta.

ART. 16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività strumentale o altrimenti connessa o complementare a quella dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro opera deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Non si considera volontario colui che occasionalmente presti ausilio agli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su preventivo previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 (Rinvio ed efficacia)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono quanto regolato dall'art. 104, comma 2, D.Lgs 117/2017 e/o l'iscrizione nel RUNTS entreranno in vigore al verificarsi di questi eventi futuri ed incerti mentre quelle che sono necessarie al fine del riconoscimento all'Associazione della qualità di ONLUS, se incompatibili con quelle del D.Lgs 117/2017, diventeranno inefficaci con la piena entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni del D.Lgs 117/2017 incompatibili con la previgente disciplina ONLUS.

Approvato in data 17/10/2020